



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Trattamento economico di missione. Indennità supplementare di viaggio e rimborso nel caso di utilizzo di mezzo proprio senza autorizzazione.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n.642/17 dell'11 luglio 2017, concernente la richiesta di chiarimenti in materia di trattamento economico di missione nazionale, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

In merito alla legittimità della corresponsione dell'indennità supplementare, prevista dall'art. 14 della legge 836/73, sul costo del biglietto di viaggio a tariffa intera, nel caso in cui il dipendente abbia optato per il rimborso forfetario di cui all'art. 13, comma 12 del d.P.R. 51/09, è stato chiarito che le spettanze da attribuire sono espressamente individuate nel predetto comma: "...oltre al rimborso delle spese di viaggio, una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente...".

Il predetto comma 12, nell'individuare i rimborsi e le somme da corrispondere al dipendente che esercita tale facoltà, stabilisce anche che il forfetario è espressamente alternativo al trattamento economico di missione vigente, della cui struttura l'indennità supplementare, disciplinata dall'art. 14 della legge 836/73, fa parte integrante ed a cui il dipendente, esercitando la scelta per il forfetario, conseguentemente rinuncia.

In merito all'individuazione della tariffa ferroviaria da applicare per il rimborso del biglietto ferroviario di cui all'art. 13, comma 1, del d.P.R. 51/09, è stato osservato che la questione è già stata oggetto di valutazione da parte del competente Servizio T.E.P. e Spese Varie e di corrispondenza con codesta O.S. dell'8 luglio 2015, che ad ogni buon fine si allega.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Inoltre la Direzione Centrale in parola ha fatto presente che, considerato che le tariffe nazionali sono calcolate su base chilometrica, ritiene che il metodo di conteggio debba far riferimento a questo criterio, come peraltro indicato nella circolare esplicativa n.333-A/9807.B.7/10079-2009, del 31 dicembre 2009.

L'utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggior onere, non giustificato, nel caso della scelta del mezzo non di proprietà dell'Amministrazione.

Un rimborso di questo genere determinerebbe, a parità di servizio da svolgere e/o in presenza dello stesso numero di chilometri da percorrere, una disparità di trattamento economico dovuto alla presenza o meno, nella tratta in considerazione, di una particolare tipologia di treno.

Pertanto, considerato che la norma si limita a disporre genericamente un rimborso dell'equivalente del biglietto ferroviario senza fornire ulteriori precisazioni che chiariscano la misura da rimborsare, la predetta Direzione Centrale ritiene che vadano seguite le procedure sopra illustrate.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Bartolomeis', written over a vertical line.



COPIA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

08/07/2015

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Indennità di missione e corresponsione del costo del rimborso ferroviario previsto in caso di utilizzazione di mezzo proprio ancorché senza autorizzazione.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n. 453/15 del 27 aprile 2015, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha precisato quanto segue.

Considerato che le tariffe nazionali sono calcolate su base chilometrica, il metodo di conteggio deve far riferimento a questo criterio, come peraltro indicato nella circolare esplicativa nr. 333-A/9807.B.7/10079-2009 del 31 dicembre 2009.

L'utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato, nel caso della scelta del mezzo non di proprietà dell'Amministrazione.

Per quanto concerne la scelta del tariffario A.C.I., è stato precisato che la vigente normativa stabilisce la misura dei rimborsi commisurandoli a quelli previsti per il trasporto ferroviario e non su gomma. Infatti l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 170/07 prevede, nel caso di utilizzo di un mezzo non di proprietà dell'amministrazione, il rimborso di: "... una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario..." rinviando, esplicitamente, alle tariffe proposte dai vettori, nel cui ambito andrà ricercata quella da applicare.

Un rimborso di questo genere determinerebbe, a parità di servizio da svolgere e/o in presenza dello stesso numero di chilometri da percorrere, una disparità di trattamento economico dovuto alla presenza o meno, nella tratta in considerazione, di una particolare tipologia di treno.

Pertanto, considerato che la norma si limita a disporre genericamente un rimborso dell'equivalente del biglietto ferroviario senza fornire ulteriori precisazioni che chiariscano la misura da rimborsare, la Direzione Centrale in parola ritiene opportuno seguire la procedura sopra illustrata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 642/17 S.N.

Roma, 11 luglio 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

OGGETTO: Trattamento economico di missione – Indennità supplementare di viaggio e rimborso nel caso di utilizzo di mezzo proprio senza autorizzazione.

Con lettera del 22 maggio 2017 (Allegato n. 1), la nostra Segreteria Provinciale di Padova è intervenuta nei confronti del Questore di quella provincia e del Dirigente del II Reparto Mobile a causa del mancato riconoscimento dell'*indennità supplementare* prevista dall'art. 14, comma 1, della legge 836/1973¹ nel caso in cui il personale comandato in missione abbia optato per il *rimborso forfetario* previsto dall'art. 13, comma 12, del DPR 51/2009².

Più in particolare, dopo aver richiamato il contenuto delle citate norme, la nostra Segreteria Provinciale denunciava che a tutti i Poliziotti padovani, comandati in servizio di missione in regime forfetario, non viene contabilizzata e quindi corrisposta la prevista *indennità supplementare* in quanto, a giudizio degli Uffici Contabili sia della Questura che del Reparto Mobile, la stessa non sarebbe normativamente prevista. Di contro - evidenziava il COISP di Padova - detta indennità veniva regolarmente pagata al personale di altre Forze di Polizia, come giustamente previsto dalla normativa vigente.

In risposta a tale intervento il Questore di Padova emanava in data 15 giugno u.s. una nota avente ad oggetto: «*Trattamento economico di missione – DPR nr. 51/09 - art. 13, comma 12 (indennità supplementare viaggio con trattamento economico forfetario); DPR nr. 51/09 - art. 13, comma 1 (rimborso biglietto ferroviario per utilizzo mezzo non di proprietà dell'Amministrazione)*» (Allegato n. 2), con la quale puntualizzava che «*Questo Ufficio ha interpellato il Ministero dell'Interno-Servizio TEP in merito alla corretta attribuzione, al personale della Polizia di Stato, delle indennità e dei rimborsi previsti dalla normativa in oggetto*» e che

- «*In riferimento all'art. 13 comma 12 DPR 51/09, il Ministero dell'Interno, con nota prot. nr. 333-G/II.2464 dell'8 giugno 2017, ha chiarito che: "nell'individuare i rimborsi e le somme da corrispondere al dipendente che esercita tale facoltà, stabilisce anche che il forfetario è espressamente alternativo al trattamento economico di missione vigente, della cui struttura l'indennità supplementare fa parte integrante ed a cui il dipendente, esercitando la scelta per il forfetario, conseguentemente rinuncia"*»
- «*Relativamente all'art. 13 comma 1 DPR 51/09, il Ministero dell'Interno, con nota prot. nr. 333-G/II.2464 dell'8 giugno 2017, ha chiarito che: "le tariffe nazionali sono calcolate su base chilometrica, si ritiene che*

¹ Si riporta l'art. 14, comma 1, della legge 836/1973: «*In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.*».

² Si riporta l'Art. 13, comma 12, del DPR 51/2009: «*L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.*».

il metodo di conteggio debba far riferimento al tariffario chilometrico (...). Il citato tariffario è reperibile sul sito internet di Trenitalia ed è costantemente aggiornato. L'utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato, nel caso della scelta del mezzo non di proprietà dell'Amministrazione.»».

Ciò premesso, va innanzitutto sottolineato che l'interpretazione delle citate norme che avrebbe fornito il «Ministero dell'Interno-Servizio TEP», con la nota riportata dal Questore di Padova, è assolutamente errata e, come sovente accade in questa Amministrazione, è chiaramente finalizzata a garantire dei risparmi di spesa sulla pelle dei Poliziotti e in barba ai loro diritti.

Quanto all'*indennità supplementare* prevista dall'art. 14, comma 1, della legge 836/1973, l'art. 13, comma 12, del DPR 51/2009 prevede che «L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente ...». Il rimborso della somma forfetaria, quindi, viene corrisposto «in alternativa al trattamento economico di missione» MA «oltre al rimborso delle spese di viaggio» e l'*indennità supplementare* in argomento è prevista non in aggiunta all'*indennità di trasferta* ma «in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio» ... e pertanto va pure corrisposta ed il personale che esercita la facoltà di fruire del rimborso forfetario in luogo dell'*indennità di trasferta* conseguentemente NON vi rinuncia affatto!

Quanto invece al *rimborso del biglietto ferroviario per l'utilizzo di un mezzo non di proprietà dell'Amministrazione*, al cui riguardo il Questore di Padova ha pure inteso interpellare il Ministero, è da ricordare innanzitutto che la norma che statuisce tale rimborso, l'art. 13, comma 1, del DPR 51/2009, afferma che: « Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario...».

Pretendere pertanto che ai fini del rimborso della «somma nel limite del costo del biglietto ferroviario..... il metodo di conteggio debba far riferimento al tariffario chilometrico ... reperibile sul sito internet di Trenitalia» e che «L'utilizzo di altre tariffe, come quelle degli Eurostar, che tengono conto di altri parametri legati ai servizi offerti ed alla qualità del viaggio, costituirebbe un maggiore onere, non giustificato» vuol significare, anche questa volta, lucrare sui diritti dei Poliziotti, facendo scempio dell'esatto significato delle norme contrattuali.

Ora, ciò che più fa specie è il fatto che le suddette negazioni di ben chiare disposizioni normative - come di altre che a breve rappresenteremo in diversa sede - provengono sempre da una medesima Amministrazione (quella della Pubblica Sicurezza, il nostro Dipartimento, chi gestisce il personale della Polizia di Stato) tra le tante che fanno parte del Comparto Sicurezza e Difesa ... e le cui norme contrattuali sono le medesime!

Giusto per fare un esempio, il Comando Generale della Guardia di Finanza, in un «Compendio in materia di trattamento economico accessorio del personale», approvato dal Comandante Generale Gen. C.A. Saverio Capolupo con provvedimento del 20.05.2016 recante prot. 0161543/2016, chiarisce che

- quanto all'*indennità supplementare sulle spese di viaggio*, «l'art. 14, primo comma, della legge n. 836/1973 prevede che al personale inviato in missione compete, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, un'*indennità supplementare* finalizzata a rimborsare forfetariamente le spese accessorie relative al viaggio (uso di mezzi di percorso ordinario da e per le stazioni, facchinaggio per il trasporto bagaglio, ecc.)», che «il beneficio economico in parola è connesso all'*indennità di trasferta* e compete allorquando sorge il diritto alla corresponsione della stessa» e che «la stessa *indennità* compete ... anche in caso di liquidazione della missione con il metodo del «rimborso forfetario»»;
- quanto invece al *rimborso del biglietto ferroviario per l'utilizzo di un mezzo non di proprietà dell'Amministrazione* (artt. 13, comma 1, e 36, comma 1, del DPR 51/2009) la norma prevede «che al



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

personale delle Forze di polizia .. compete il rimborso di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario di 1^a classe, qualora utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione, senza la prevista autorizzazione», che tale rimborso deve far riferimento al costo del «primo treno utile in rapporto all'orario di partenza e di rientro da e per la sede di trasferta» e che «qualora tale rimborso debba essere quantificato con riferimento ad uno dei treni "Alta Velocità" deve essere presa a riferimento la tariffa base disponibile sia per i treni "Frecciarossa" che per "Italo" relativamente ai livelli di servizio denominati, rispettivamente, "Business" e "Prima"».

Tutto ciò premesso, chiarito il fatto che ancora una volta il Servizio TEP si ingegna nel fornire interpretazioni unilaterali - peraltro non previste da alcuna norma - volte a danneggiare economicamente il personale della Polizia di Stato, si prega codesto Ufficio di intervenire con cortese urgenza al fine di ristabilire il rispetto degli artt. 14, comma 1, della legge 836/1973 e 13, comma 1, del dPR 51/2009, così come correttamente fanno le altre Amministrazioni del Comparto.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP